



FAQ LINEE GUIDA

IV ELENCO

PRIN 2022
PRIN 2022 PNRR



Sommario

1. BANDO PRIN 2022.....	3
2. BANDO PRIN 2022 E PRIN 2022 PNRR.....	4

1. BANDO PRIN 2022

N°	Quesito	Risposta
1.	<i>Chi deve sottoscrivere le lettere di incarico e i timesheet per il personale scientifico che risulti dipendente a tempo indeterminato da soggetto giuridico diverso rispetto all'Ateneo/Ente sede dell'unità?</i>	<p>In merito alla sottoscrizione della lettera di incarico per il personale scientifico (professori, ricercatori e tecnologi, per i soli enti di ricerca) che risulti dipendente a tempo indeterminato da soggetto giuridico diverso rispetto all'Ateneo/Ente sede dell'unità di ricerca, è necessario che la stessa sia sottoscritta sia dal Legale rappresentante (o suo formale delegato) dell'Ateneo di appartenenza del partecipante esterno sia dal responsabile di unità.</p> <p>Anche il timesheet di tale personale dovrà essere sottoscritto, oltre che dall'interessato, dal Legale rappresentante (o suo formale delegato) dell'Ateneo di appartenenza del partecipante esterno e dal responsabile di unità.</p>

2. BANDO PRIN 2022 E PRIN 2022 PNRR

N°	Quesito	Risposta
1.	<p><i>È stato effettuato un acquisto di reagenti tramite affidamento diretto a operatore economico già individuato tramite gara di ateneo (gara affidata nel 2021 e valida sino al 2025). In sede di invio dell'ordine sono state richieste le dichiarazioni aggiuntive previste dal PNRR (Dichiarazione DNSH e comunicazione del titolare effettivo). Essendo normalmente prevista la verifica dei requisiti in fase precedente rispetto all'aggiudicazione, e vista in tal caso l'impossibilità di provvedere ex ante alla verifica dei requisiti PNRR essendo stata aggiudicata la gara in periodo precedente rispetto all'assegnazione dei fondi PRIN 2022 e PRIN 2022 PNRR, è possibile rendicontare la suddetta spesa, avendo richiesto all'operatore economico l'integrazione dei requisiti ex post?</i></p>	<p>Premesso che l'acquisto deve avvenire nel pieno rispetto di tutte le condizioni imposte dal bando e dalla normativa nazionale ed eurounionale, sia per quanto concerne la procedura di scelta del contraente applicabile <i>ratione temporis</i>, sia per quanto riguarda, tra l'altro, la conformità al principio DNSH e la rilevazione del titolare effettivo, si conferma la possibilità di rendicontare le relative spese in esito alla positiva verifica dei requisiti integrativi richiesti all'operatore economico.</p>
2.	<p><i>Nella FAQ n. 4 – II elenco, relativamente alle lettere di incarico, è indicato che è necessario predisporre una lettera di incarico o un ordine di servizio, controfirmato dal dipendente, tutto il personale coinvolto nel progetto, sia che si tratti di “costi standard” sia di “costi reali”.</i></p> <p><i>Tuttavia, dalla lettura delle linee guida, per le risorse reclutate sul progetto, sembra sufficiente allegare il contratto stipulato senza allegare alcuna lettera di incarico. Inoltre, per quanto riguarda i dottorandi, sia quelli già presenti in organico che quelli da reclutare, le linee guida non menzionano la necessità di redigere lettere di incarico.</i></p> <p><i>Alla luce di quanto sopra, è necessario redigere un ordine di servizio/lettera d'incarico anche per il personale reclutato specificamente sui progetti di cui ai bandi PRIN 2022 e PRIN 2022 PNRR?</i></p>	<p>Le Linee Guida riportano a titolo indicativo e non esaustivo la documentazione giustificativa richiesta per ciascuna tipologia di costo ammissibile prevista dall'Avviso di riferimento. Nella fattispecie in esame, viene indicata la lettera di incarico/ordine di servizio quale documento riferibile al personale già in organico, tenuto conto che il contratto di assunzione, per diverse ragioni anche di ordine temporale, potrebbe non riportare le indicazioni del PNRR e le attività da svolgere per lo specifico progetto finanziato. Per tale ragione si richiede di predisporre un ordine di servizio/lettera di incarico o altro documento equivalente che riporti le informazioni necessarie a riferire il personale in questione e le relative attività al progetto finanziato nell'ambito del PNRR.</p> <p>Per il personale appositamente reclutato ai fini dello svolgimento delle attività progettuali, viceversa, la procedura di reclutamento si ritiene perfezionata con la stipula di uno specifico contratto da cui sia evidente il riferimento al PNRR, all'Avviso e al progetto.</p> <p>Per quanto sopra esposto, si rappresenta la necessità per entrambi gli Avvisi a valere dell'Investimento in oggetto di predisporre la documentazione sopra indicata, ovvero altro atto equivalente riportante almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il riferimento al progetto PRIN finanziato e al Programma;

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ la categoria di appartenenza del dipendente e la sua qualifica; ✓ le attività (che devono essere coerenti con il progetto finanziato); ✓ il numero di ore da svolgere sul progetto, il periodo e il luogo di svolgimento. <p>Resta inteso che ai fini della rendicontazione debba essere prodotta la documentazione riportata nella sezione "Documenti di spesa e pagamento".</p>
3.	<i>Le procedure di acquisto devono necessariamente essere effettuate su MePA? Se sì, è prevista una deroga?</i>	In merito alle procedure di acquisto occorre far riferimento alle previsioni del Codice dei contratti pubblici e alla normativa di riferimento applicabile, ivi comprese per eventuali possibilità di deroghe e/o eventuali procedure semplificate.
4.	<i>Nel caso in cui, per motivi strettamente legati alla ricerca, i docenti dovessero effettuare acquisti da fornitori che non sono su MePA, in quale voce di spesa dovranno essere rendicontati?</i>	Fermo restando l'obbligo di adempiere alle previsioni normative del Codice dei contratti pubblici e alla normativa di riferimento applicabile in merito alle procedure di acquisto, si specifica che le spese sottese a tali procedure sono imputabili ad una specifica voce di costo in funzione dell'oggetto della fornitura (ad es. materiale di consumo, strumenti e attrezzature, consulenze, ecc.).
5.	<i>Al paragrafo 6.2.5 Altri costi di esercizio - 6.2.5.1 Materiali, alla colonna "Documentazione giustificativa richiesta", è riportata la frase "in assenza della tipologia del bene si dovrà procedere con autonoma procedura di gara". Ciò significa che, se la tipologia di bene non dovesse essere presente sulle piattaforme elettroniche di acquisto, è possibile procedere, previa ricerca di mercato, con affidamento diretto alla società selezionata e acquisizione del CIG su ANAC, adempiendo a tutti gli obblighi richiesti alle PA?</i>	Le Linee Guida integrano le disposizioni regolamentari, la disciplina e le norme applicabili agli investimenti del PNRR e forniscono indicazioni operative ai Soggetti Attuatori ai fini della rendicontazione delle attività svolte per la realizzazione del progetto e delle procedure e connesse spese sostenute a tal fine. Le medesime Linee Guida riportano, a titolo indicativo e non esaustivo, la documentazione giustificativa richiesta per ciascuna tipologia di costo ammissibile prevista dall'Avviso di riferimento, non definendo le tipologie di procedure da adottare, per le quali si rimanda alle previsioni del Codice dei contratti pubblici e alla normativa di riferimento applicabile.
6.	<i>Con riferimento agli obblighi di informazione e comunicazione, considerato che molte riviste scientifiche non accettano di inserire loghi nelle pubblicazioni, e alla luce del regolamento europeo di riferimento (Reg. UE 2021/241 Art. 34) che recita "I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU»,</i>	L'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 dispone la necessità di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione europea per il sostegno offerto e prevede al paragrafo 2 che i destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendano nota l'origine degli stessi e ne assicurino la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. Al riguardo, ciascun Soggetto Attuatore in sede di accettazione del finanziamento ha assunto l'obbligo, tra gli altri, di rispettare le prescrizioni regolamentari in materia di informazione e pubblicità sancite dal sopra menzionato Regolamento, il cui mancato adempimento potrebbe essere causa di attivazione delle

	<p><i>si chiede se si possano considerare i loghi come requisito facoltativo nei casi in cui sia non opportuno inserirli, come per le riviste scientifiche e si possa assolvere l'obbligo di comunicazione limitandosi a riportare, all'interno della pubblicazione, in nota, che "il lavoro è stato svolto nell'ambito del progetto___ a valere sul bando___finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU".</i></p>	<p>procedure sanzionatorie previste dall'Avviso di riferimento. Ciò premesso, rimandando alle valutazioni di merito circa l'accertata impossibilità di assolvere ai richiamati adempimenti in materia di informazione e pubblicità e la conseguente ammissibilità delle relative spese, la proposta di riportare nel campo note delle pubblicazioni ogni utile riferimento al sostegno offerto dall'Unione europea si ritiene conforme all'assolvimento dell'obbligo di garantire visibilità ai risultati dell'Investimento in esame. Laddove ciò non è comunque possibile, la spesa è da ritenersi non ammissibile.</p>
7.	<p><i>Nel caso di prestazione occasionale/collaborazione non occasionale/prestazione professionale (ossia nel caso di una prestazione resa da una persona fisica) quale check-list deve essere compilata? L'Allegato 6 (check-list relativa alla selezione di personale esterno) o l'Allegato 7 (check-list per la verifica delle procedure di appalto)?</i></p>	<p>Trattandosi di prestazione resa da persona fisica, ricorre la necessità di utilizzare la “check-list per la verifica procedure di selezione del personale a valere sul PNRR” (cfr. Allegato 6 delle Linee Guida).</p>
8.	<p><i>Poiché le principali case editrici sono straniere, e pertanto non sono registrate su MePA, le relative spese di pubblicazione possono essere comunque imputate nella voce di spesa E - Altri costi di esercizio?</i></p>	<p>Fermo restando il rispetto del Codice dei contratti pubblici e di ogni altra previsione normativa applicabile, e rimandando alle successive verifiche amministrativo-contabile in merito all'ammissibilità delle spese sostenute, si rappresenta che le pubblicazioni possono essere imputate alla voce “E -Altri costi di esercizio”.</p>
9.	<p><i>Nel caso di trasferimento del finanziamento, le eventuali attrezzature già acquistate e inventariate presso l'Ateneo di provenienza, possono essere trasferite nella nuova sede di destinazione del finanziamento PRIN? Oppure tali attrezzature non possono essere spostate?</i></p>	<p>Come stabilito dagli Avvisi di cui ai D.D. n. 104/2022 e n. 1409/2022, nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di unità in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente pubblico di ricerca ovvero istituzione AFAM ad altro ateneo/ente pubblico di ricerca ovvero istituzione AFAM, il regolare svolgimento delle attività deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti/istituzioni (da caricare nel sito riservato al PRIN, nell'apposita sezione relativa a sostituzioni/trasferimenti), con particolare riferimento all'uso/trasferimento delle attrezzature già acquistate e inventariate presso l'ateneo/ente/istituzione originario.</p>

10.	<p>In relazione alla compilazione dei time-sheet da parte di docenti e ricercatori delle università, le attività ordinarie/istituzionali e di didattica, concorrono al raggiungimento delle 1500 ore annue di cui all'art. 6, c. 1, della L. 240 del 2010?</p>	<p>L'art. 6, comma 1, della Legge n. L. 240 del 2010 stabilisce che, "ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito". Alla luce di quanto sopra, le attività ordinarie/istituzionali e di didattica concorrono al raggiungimento delle 1500 ore annue. Al riguardo, si rappresenta che sono rimborsabili, previa verifiche di competenza, a valere delle risorse PNRR esclusivamente le ore di attività impiegate per la realizzazione delle attività inerenti al progetto finanziato.</p>
11.	<p>È possibile semplificare le procedure per gli affidamenti dei servizi di pubblicazione di articoli scientifici nell'ambito dei progetti PRIN 2022 e PRIN 2022 PNRR?</p>	<p>Si rimanda al Codice dei contratti pubblici e a ogni ulteriore normativa di riferimento al fine di individuare eventuali semplificazioni applicabili in relazione alla tipologia di procedura esperita e alla natura giuridica del soggetto titolare della stessa.</p>
12.	<p>Le ore dedicate ai PRIN 2022 e 2022 PNRR che saranno rendicontate a costo zero, ovvero non valorizzate finanziariamente, devono essere inserite nel timesheet?</p>	<p>Le ore dedicate ai PRIN 2022 e 2022 PNRR anche se rendicontate a costo zero, ovvero non valorizzate finanziariamente, devono essere inserite nel timesheet, al fine di dimostrare l'effettiva partecipazione al progetto dei componenti l'unità di ricerca.</p>
13.	<p>Il costo di un docente in anno sabbatico (ossia in alternanza ex art. 17 DPR 382/1980) può essere rendicontato voce A.1? Il docente potrà mantenere la titolarità del progetto come PI/ Responsabile?</p>	<p>Tenuto conto che l'anno sabbatico – periodo durante il quale viene sempre mantenuto il trattamento economico – è un esonero dallo svolgimento delle sole attività didattiche istituzionali, mentre è consentito lo svolgimento di attività di ricerca istituzionali, qualora un docente svolga attività progettuali in tale periodo sarà possibile rendicontare il relativo costo nell'ambito della voce A.1. Inoltre in tale periodo sarà possibile mantenere la titolarità del progetto come PI/Responsabile.</p>